



INFORMAZIONI SULLA BANCA

OFFERTA "FUORI SEDE"

Nome e Cognome del nominativo che entra in contatto con il cliente

Indirizzo della filiale di riferimento

Numero di telefono della filiale di riferimento

e-mail del nominativo che entra in contatto con il cliente

CHE COS'E' IL PRIVILEGIO

Il **privilegio speciale** è una **garanzia reale** prevista all'articolo 46 del Testo unico in materia creditizia e bancaria (Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385) che attribuisce alla Banca, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni mobili (di norma, impianti, beni strumentali, attrezzature, ecc.) vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita coattiva. Il privilegio può essere concesso dalla Parte Finanziata oppure da un terzo nell'interesse di quest'ultimo mediante atto pubblico da trascrivere, ai sensi dell'articolo 1524 c.c., nel Registro tenuto presso la Cancelleria del Tribunale dove ha sede l'impresa finanziata e la residenza o la sede dell'eventuale soggetto che ha concesso il privilegio. L'iscrizione avviene, di norma, per un valore pari al 170% dell'ammontare della somma mutuata.

Principali rischi

In caso di mancato pagamento dell'obbligazione garantita dal privilegio è possibile che la banca attivi le procedure legali per far vendere il bene dato a garanzia e con il ricavato soddisfi il proprio debito.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le spese notarili e gli oneri erariali per l'iscrizione del privilegio sono a carico della Parte Finanziata.

Perizia tecnica/due diligence: massimo euro 10.000,00

Spese per produzione e invio comunicazioni (*) su supporto cartaceo: euro 1,15
(**) su supporto elettronico (formato pdf): euro 0,00

(*) Nessuna spesa per la produzione e invio/consegna degli avvisi di variazione unilaterale delle condizioni economiche e normative.

(**) Le comunicazioni su supporto elettronico sono rese disponibili attraverso SCRIGNO *Internet Banking*, servizio gratuito che richiede la sottoscrizione di un separato contratto. Attraverso tale servizio è anche possibile attivare la "Corrispondenza on line" per eliminare le comunicazioni cartacee mantenendo solo quelle elettroniche.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Non è previsto.

Reclami

I reclami vanno inviati, per iscritto, alla Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Reclami - Piazza Garibaldi 16 - 23100 Sondrio (SO) oppure mediante posta elettronica all'indirizzo segreteria.reclami@popso.it - reclami@pec.popso.it. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute entro 30 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi) dalla data di ricezione delle stesse.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi), può presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.
- *IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.*

LEGENDA

Decadenza del beneficio del termine	Istituto che consente, in determinate ipotesi, al creditore (la banca) di esigere immediatamente la prestazione che la Parte Finanziata aveva il diritto di adempiere secondo la scadenza contrattuale.
Risoluzione	Facoltà di scioglimento del rapporto contrattuale legato al verificarsi dell'inadempimento nel pagamento delle rate e/o al verificarsi di una delle clausole previste dal contratto.
Terzo garante	Soggetto (persona fisica o giuridica) proprietario dei beni concessi in garanzia, diverso dalla Parte Finanziata.
Vincolo assicurativo	Il vincolo assicurativo è una clausola che viene posta al contratto di assicurazione (stipulato a cura e carico della Parte Finanziata presso una Compagnia di assicurazione a sua scelta e di gradimento della Banca), che stabilisce, fra l'altro, in caso di liquidazione di un danno subito, il preventivo assenso della Banca alla liquidazione della somma a favore del proprietario del bene.